

Dispositivo

L'articolo 3 della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, nel testo di cui alle direttive 97/11/CE del Consiglio, del 3 marzo 1997, e 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, deve essere interpretato nel senso che la valutazione dell'impatto ambientale prevista da tale articolo non include la valutazione delle ripercussioni del progetto di cui trattasi sul valore di beni materiali. I danni patrimoniali, qualora siano conseguenze economiche dirette dell'impatto ambientale di un progetto pubblico o privato, rientrano tuttavia nell'obiettivo di protezione perseguito da detta direttiva.

In linea di principio, la circostanza che una valutazione dell'impatto ambientale sia stata omessa, in violazione di quanto prescritto da detta direttiva, di per sé non conferisce ad un singolo, secondo il diritto dell'Unione e fatte salve le norme del diritto nazionale meno restrittive in materia di responsabilità dello Stato, un diritto al risarcimento di un danno puramente patrimoniale causato dalla diminuzione del valore del suo bene immobile, conseguente all'impatto ambientale di detto progetto. Spetta peraltro al giudice nazionale verificare se le prescrizioni del diritto dell'Unione applicabili al diritto al risarcimento, in particolare l'esistenza di un nesso causale diretto tra la violazione lamentata e i danni subiti, siano soddisfatte.

(¹) GU C 319 del 29.10.2011

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 14 marzo 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Augstākās tiesas Senāts — Lettonia) — Valsts ieņēmumu dienests/Ablessio SIA

(Causa C-527/11) (¹)

(IVA — Direttiva 2006/112/CE — Articoli 213, 214 e 273 — Identificazione dei soggetti passivi dell'IVA — Rifiuto di attribuire un numero di identificazione IVA in base al motivo che il soggetto passivo non dispone dei mezzi materiali, tecnici e finanziari per svolgere l'attività economica dichiarata — Legittimità — Lotta all'evasione fiscale — Principio di proporzionalità)

(2013/C 141/10)

Lingua processuale: il lettone

Giudice del rinvio

Augstākās tiesas Senāts

Parti

Ricorrente: Valsts ieņēmumu dienests

Convenuta: Ablessio SIA

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale – Augstākās tiesas Senāts – Interpretazione dell'articolo 214 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347; pag. 1), letto in combinato disposto con l'articolo 273 della stessa direttiva – Normativa nazionale che prevede la possibilità di rifiutare di procedere all'iscrizione nel registro dei soggetti passivi dell'IVA qualora il soggetto non fornisca informazioni o fornisca informazioni false riguardo alla capacità materiale, tecnica e finanziaria necessaria per svolgere l'attività economica dichiarata – Rifiuto di procedere all'iscrizione di una società nel registro dei soggetti passivi dell'IVA poiché essa sarebbe priva della capacità necessaria per svolgere l'attività economica dichiarata

Dispositivo

Gli articoli 213, 214 e 273 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che ostano a che l'amministrazione fiscale di uno Stato membro rifiuti di attribuire un numero di identificazione dell'imposta sul valore aggiunto ad una società unicamente sulla base del motivo che quest'ultima non dispone, secondo detta amministrazione, dei mezzi materiali, tecnici e finanziari per svolgere l'attività economica dichiarata, e che il titolare delle quote di capitale della società in parola ha già ottenuto, svariate volte, un siffatto numero per società che non hanno mai svolto un'effettiva attività economica e le cui quote di capitale sono state cedute poco tempo dopo l'attribuzione del menzionato numero, senza che l'amministrazione fiscale interessata abbia dimostrato, sulla scorta di elementi oggettivi, la sussistenza di seri indizi i quali inducano a sospettare che il numero d'identificazione dell'imposta sul valore aggiunto attribuito sarà utilizzato a scopo di evasione. Spetta al giudice del rinvio valutare se l'amministrazione fiscale di cui trattasi abbia fornito seri indizi della sussistenza di un rischio di evasione nella controversia principale.

(¹) GU C 6 del 7.1.2012.

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 14 marzo 2013 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Frankfurt (Oder) — Germania] — Agrargenossenschaft Neuzelle eG/Landrat des Landkreises Oder-Spree

(Causa C-545/11) (¹)

[Politica agricola comune — Regolamento (CE) n. 73/2009 — Articolo 7, paragrafi 1 e 2 — Modulazione dei pagamenti diretti erogati agli agricoltori — Ulteriore riduzione degli importi dei pagamenti diretti — Validità — Principio della tutela del legittimo affidamento — Principio di non discriminazione]

(2013/C 141/11)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgericht Frankfurt (Oder)